



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2438/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2820/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Accursio Gallo - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Antonino Piro - Componente
Roberto Leoni - Componente
Marina Vajana - Componente
Loredana Germanò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2820/TFNSVE/2025-2026, 2820 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. F. GENOVA CALCIO (937851) contro la società ASD CAMPESE FBC (665009) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CRISCUOLO GIOVANNI (3476630)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CRISCUOLO GIOVANNI (3476630) (4958742).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 40,00 (quaranta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza del 15 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD CAMPESE FBC (665009) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore CRISCUOLO GIOVANNINI nella misura di euro 40,00 (quaranta/00), in favore della società ASDF GENOVA CALCIO (937851).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai